

52.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Mozione:			
Rutelli	1-00077	3581	
			Cicciomessere
			4-05234
			3594
			D'Alema
			4-05235
			3595
			Pasetto
			4-05236
			3598
Risoluzione in Commissione:			
Cerutti	7-00036	3584	Ritiro di un documento di sindacato ispettivo
			3598
Interpellanza:			
Azzolina	2-00249	3586	Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo
			3598
Interrogazioni a risposta orale:			
Asquini	3-00301	3587	ERRATA CORRIGE
Folena	3-00302	3587	3598
Folena	3-00303	3588	Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:
			Abaterusso
			4-02198
			III
			Apuzzo
			4-02477
			III
			Battistuzzi
			4-02573
			IV
			Goracci
			4-01762
			V
			Marenco
			4-03877
			VI
			Masini
			4-01856
			IX
			Perinei
			4-00106
			X
			Poli Bortone
			4-02406
			XI
			Ronzani
			4-04124
			XII
			Servello
			4-02114
			XIII
			Sospiri
			4-03782
			XIV
			Tremaglia
			4-01755
			XIV
			Tremaglia
			4-01757
			XV

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

MOZIONE

La Camera,

premesso che:

le foreste tropicali dello Stato Malese del Sarawak rappresentano alcune delle foreste pluviali più ricche dal punto di vista della diversità biologica e culturale;

lo sfruttamento indiscriminato delle risorse forestali causerà la scomparsa quasi totale delle foreste tropicali di questo Stato entro la fine del secolo;

le attività di taglio del legname finanziate da capitale estero rappresentano la causa principale di deforestazione nel Sarawak, ed i vantaggi economici derivanti da tali attività non vengono redistribuiti equamente, anzi la maggior parte di essi vanno nelle casse dei paesi importatori;

gli effetti di tali attività sulle popolazioni indigene del Sarawak causano fame e sofferenza, e porteranno alla distruzione delle loro culture tradizionali se tali attività non verranno interrotte immediatamente;

l'Italia figura tra i maggiori importatori CEE di legname tropicale dallo Stato Malese del Sarawak (soprattutto Ramin, Meranti, Kapur);

considerato che:

a) le popolazioni indigene del Sarawak sono da anni impegnate in iniziative di protesta e denuncia pacifica allo scopo di fermare la distruzione delle proprie terre ed hanno chiesto più volte ai Paesi membri della Comunità il blocco delle importazioni di legname tropicale dal loro paese;

b) tali popolazioni sono sottoposte a trattamenti da parte delle forze di polizia (detenzione preventiva, minacce, detenzione in incommunicado) più volte denun-

ciati da autorevoli organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani;

c) l'estrazione di legname tropicale da terre legalmente riconosciute quali appartenenti alle popolazioni indigene del Sarawak senza il loro consenso, rappresenta una grave violazione della legge nazionale e degli *standard* internazionali quali quelli fissati dalla Convenzione sui popoli indigeni e tribali adottata dall'OIL nel 1989, in particolare degli articoli 7, 14 e 15; non solo ma anche una serie di diritti umani riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei Diritti umani delle Nazioni Unite, quali — tra gli altri — il diritto alla vita (articolo 3), il diritto alla salute ed al benessere (articolo 25 (1)), il diritto alla cultura ed alla protezione del patrimonio culturale (articoli 22 e 27);

d) in un documento unitario i rappresentanti dei popoli indigeni delle foreste tropicali hanno definito l'attività di taglio nelle loro riserve quale « crimine contro l'umanità » chiedendo quindi una interruzione immediata di tale attività;

e) l'attività di estrazione di legname in Sarawak non è sostenibile dal punto di vista ecologico e sociale, dato che porta alla distruzione di almeno 400.000 ettari di foresta l'anno ed all'impoverimento conseguente delle popolazioni locali; l'insostenibilità è stata riconosciuta da numerosi esperti e dalla stessa Banca Mondiale secondo la quale l'attività di taglio del legname tropicale in Malesia sia ben quattro volte superiore ai livelli sostenibili;

f) nonostante le raccomandazioni provenienti da più parti, ITTO e Banca Mondiale incluse, la produzione di legname tropicale nel 1990 ha toccato un livello senza precedenti pari a 18,8 milioni di metri cubi contro i 12 dell'anno precedente; secondo notizie recenti, provenienti da associazioni ambientaliste malesiane, il volume di esportazione di legname tropicale nel corso dei primi quattro mesi del 1992 è stato pari a circa 5 milioni di metri cubi, che, considerando il legname perso nel processo di lavorazione e quello distrutto nelle operazioni di taglio, equivale

ad un volume di estrazione pari a 7-8 milioni di metri cubi. A tale ritmo, i livelli del 1991 verranno quasi sicuramente superati;

g) le misure proposte dal governo del Sarawak non sembrano rappresentare la soluzione al problema, dato che continuano a non prendere in debita considerazione le necessità delle comunità locali (quali ad esempio la necessaria interruzione delle attività di taglio nelle zone sulle quali esistono dispute territoriali, o aree appartenenti tradizionalmente ai gruppi indigeni) ed anche la riduzione della produzione di legname annunciata sembra essere insufficiente a prevenire la distruzione delle foreste dello stato; inoltre l'intenzione recentemente annunciata dalle autorità del Sarawak di reprimere le attività di taglio illegale non considera in maniera adeguata la necessità di interrompere comunque le attività di taglio in aree soggette a disputa territoriale o in aree ecologicamente delicate (bacini imbriferi, foreste collinari e zone ad alto valore di biodiversità), nonché i diritti tradizionali alla terra delle popolazioni indigene dello Stato;

h) le concessioni di taglio vengono attribuite in base ad interessi politici di élite locali ed in maniera arbitraria, senza considerare le conseguenze di carattere socio-ecologico;

i) il Parlamento europeo ha approvato ben tre risoluzioni, luglio 1988, nel novembre 1990 e nel settembre 1991, che fanno diretto riferimento alla situazione delle popolazioni indigene ed alla deforestazione su vasta scala in Sarawak, e nelle quali il Parlamento europeo esprimeva la sua preoccupazione per le conseguenze ambientali e sociali dell'attività di taglio indiscriminato di legname, chiedendo — tra l'altro — alla Comunità ed agli Stati membri di sospendere immediatamente le importazioni di legname tropicale da quello Stato finché non venga stabilito che questo legname viene estratto senza arrecare pregiudizio all'ambiente ed alle popolazioni locali; lo stesso Parlamento europeo ha

approvato nell'aprile 1992 un'ennesima risoluzione nella quale esortava gli Stati membri a mettere in atto una moratoria immediata alle importazioni di legname tropicale;

l) alcuni paesi hanno di recente deciso di limitare le importazioni di legname tropicale, l'Austria ad esempio ha già introdotto una legge che limita le importazioni di legname tropicale estratto in maniera non sostenibile, l'Olanda si sta apprestando a varare misure simili, l'Associazione neozelandese degli importatori di legname ha deciso di non importare più legname dal Sarawak, e migliaia di comuni in Europa e negli Stati Uniti hanno deciso di non utilizzare più legname tropicale;

m) è stato dimostrato da fonti autorevoli (Benedek, 1992) che tali misure restrittive non violano gli accordi internazionali, in particolare il GATT che fissa il criterio di nondiscriminazione e di liberalizzazione degli scambi commerciali;

n) il Governo non ha dato risposta ad una interrogazione sullo stesso argomento nel maggio dello scorso anno, e questa Camera in una mozione approvata il 19 aprile 1989 impegnava il Governo a promuovere un maggior controllo delle importazioni di legname tropicale prodotto con criteri non sostenibili, chiedendo tra l'altro di « adoperarsi per una direttiva (in sede comunitaria) che preveda la sospensione delle importazioni (di legname) da concessioni in aree vergini (...) »

impegna il Governo

a) ad attuare immediatamente una moratoria alle importazioni di legname tropicale proveniente dal Sarawak, finché non venga garantito che l'estrazione di questo legname non arrechi pregiudizio all'ambiente ed alle popolazioni locali, recependo così — tra l'altro — le risoluzioni del Parlamento europeo;

b) a prendere iniziative ad ogni livello al fine di garantire la sopravvivenza delle popolazioni indigene del Sarawak ed il

rispetto dei loro diritti, tramite misure di riparazione per quelle comunità locali che direttamente o indirettamente sono state danneggiate a causa dell'estrazione di legname, in pratica rubato ai legittimi proprietari e venduto agli importatori esteri, tra cui il nostro Paese;

c) a prevedere, nell'ambito della nostra politica di cooperazione allo sviluppo, programmi per la demarcazione delle terre indigene e per la commercializzazione di prodotti forestali non legnosi estratti in maniera compatibile con l'equilibrio ambientale e sociale in Sarawak;

d) a prevedere misure di compensazione come, ad esempio, il finanziamento di programmi di reinserimento per i lavoratori dell'industria locale del legname che verrebbero a perdere il loro lavoro per effetto della decisione del Governo italiano di interrompere le importazioni di legname da questo Paese;

e) ad istituire un organismo di controllo sulla provenienza del legname tropicale importato dal nostro paese, allo

scopo di permettere che venga importato solo legname tropicale effettivamente estratto:

1) con il consenso ed il coinvolgimento delle comunità locali, garantendo altresì che i proventi derivanti dall'estrazione siano distribuiti in maniera equa all'interno della comunità locale, e che la capacità della foresta di fornire altre risorse quali cibo, fibra, sostanze medicinali non venga pregiudicata;

2) senza causare il degrado della foresta, cioè senza danneggiare le specie viventi dipendenti dalla foresta e le funzioni dell'ecosistema;

f) a prevedere programmi che informino consumatori e produttori sulle alternative ecologicamente compatibili al legname tropicale estratto in maniera non sostenibile.

(1-00077) « Rutelli, Fracanzani, Buttitta, Ciabbari, Enzo Balocchi, Manisco, Buontempo, Giuseppe Galasso, Marcucci, Fava, De Paoli, Bonino, Scalia, Salvadori, Mattioli »

* * *

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VIII Commissione,

premesso che:

con la legge n. 183 del 1989, sulla difesa del suolo, approvata dal Parlamento dopo decenni di dibattito nelle istituzioni e nel Paese, si è inteso affrontare con una profonda riorganizzazione di strutture ed organi e con la definizione di un saldo quadro programmatico lo stato di forte dissesto idrogeologico ed ambientale in cui versa il Paese, affrontabile solo in un'ottica di prevenzione:

in particolare, la citata legge n. 183 pone con forza l'accento sull'importanza, ai fini della prevenzione dei fenomeni di dissesto e calamitosi, di una attività conoscitiva svolta in modo coordinato ed omogeneo e di un'opera di rilevamento e sorveglianza costante;

per l'organizzazione, lo svolgimento e il coordinamento delle richiamate attività, l'articolo 9 della legge n. 183 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri i servizi tecnici nazionali in un sistema coordinato ed unitario, dotato di autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa;

il medesimo articolo 9 dispone che dell'attività dei servizi si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e per il coordinamento della protezione civile, le autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il comitato nazionale per la difesa del suolo, il consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale della difesa del suolo del Mini-

stero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti del Ministero dell'ambiente e il dipartimento per il Mezzogiorno;

assai frequentemente i suddetti organi e amministrazioni ricorrono invece a consulenze esterne per l'espletamento di funzioni tecnico-conoscitive che rientrano tra i compiti istituzionali dei servizi tecnici;

l'audizione dei direttori dei servizi tecnici svoltasi il 17 settembre 1992 presso la Commissione ambiente ha messo in evidenza un quadro di sostanziale inattuazione delle citate disposizioni, compromettendosi in tal modo seriamente il conseguimento degli obiettivi di prevenzione e di difesa del territorio prefissi dalla legge n. 183;

le risorse finanziarie stanziare con la legge n. 183 e successivi rifinanziamenti sono state via via notevolmente ridotte con le leggi finanziarie e con leggi che hanno destinato in parte tali risorse ad altre finalità;

impegna il Governo:

ad apportare al regolamento di cui al DPR 24 gennaio 1991, n. 85, le modifiche ed integrazioni necessarie a delineare una struttura organizzativa dei servizi più efficiente attraverso la creazione, nell'ambito della presidenza del Consiglio, di un apposito dipartimento attraverso il quale sia reso possibile gestire in modo unitario le attività amministrative, del personale ed il sistema informativo (che la legge n. 183 indica espressamente come « unitario »), lasciando in tal modo ai servizi l'espletamento delle istituzionali finalità tecnico-conoscitive;

a valutare, a partire dalla predisposizione dei documenti di bilancio per il 1993, l'opportunità di destinare ai servizi tecnici fondi, personale e strutture adeguati a consentire lo svolgimento efficiente

delle loro funzioni, presupposto essenziale per prevenire il dissesto ambientale;

a valorizzare il ruolo dei servizi tecnici nazionali di supporto tecnico-conoscitivo nei confronti di istituzioni, organismi e delle autorità di bacino, in tal modo

consentendo, attraverso la confluenza sui servizi di flussi finanziari altrimenti destinati a soggetti esterni, il pieno decollo dei servizi medesimi nello spirito e per le finalità della legge n. 183.

(7-00036) « Cerutti, Galli, Filippini ».

* * *

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, per sapere — premesso che:

il paese vive una profonda crisi economica e finanziaria testimoniata dal crescere della disoccupazione, dal rallentamento dell'attività produttiva, dell'innalzamento senza limiti dei tassi d'interesse, dall'aumento vertiginoso del debito dello Stato;

il Governo intende procedere con tagli iniqui e indiscriminati nei confronti delle spese sociali ed ha ottenuto lo smantellamento dell'indicizzazione dei salari ed il blocco della contrattazione e non intende adeguare le pensioni all'aumento del costo della vita —:

se il Governo stesso non intenda agire nei confronti dei settori sociali ad alto

reddito ed in particolare se non intenda proporre una imposta straordinaria sopra un livello di reddito pari a 100 milioni di lire e se intenda eliminare i privilegi previdenziali di categorie quali i magistrati, i dirigenti statali e privati, i militari, i giornalisti etc. al fine di garantire erogazioni previdenziali adeguate per tutti;

se non intenda istituire — anche di fronte ai pericoli di una ripresa dell'inflazione — un salario minimo intercategoriale garantito (SMIG) a tutti i lavoratori pari alla paga di un operaio di III livello dell'industria e interamente indicizzato all'aumento del costo della vita come meccanismo di salvaguardia per lo meno parziale delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;

se non intenda porre allo studio una norma simile a quella prevista della legge Pio La Torre di sequestro a favore del bilancio dello Stato dei beni e delle ricchezze ottenute con la corruzione da parte di politici, amministratori, imprenditori, funzionari pubblici.

(2-00249) « Azzolina, Bolognesi, Calini, Caprili ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

ASQUINI, PIOLI, SARTORI e FLEGO.

— Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso:

che il 31 luglio 1992 è stato emanato un decreto relativo all'accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del Pubblico registro automobilistico di Napoli;

che le entrate sono sempre inferiori al previsto anche a causa dei continui mancati versamenti degli enti pubblici competenti —:

1) cosa intenda il Governo fare per evitare che si ripeta una tal situazione;

2) se il Governo intenda, nella fattispecie degli uffici del P.R.A., farsi relazionare trimestralmente e analiticamente, regione per regione. (3-00301)

FOLENA, FINOCCHIARO FIDELBO, CORRENTI, DE SIMONE, SENESE, CESTI, IMPOSIMATO, ANGIUS, COLAIANNI, GRASSO, BARGONE e ANGELO LAURICELLA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nel carcere di Caltanissetta, che ha una capienza di centosessanta detenuti, sono attualmente ospitati duecentoventi detenuti;

di questi, oltre sessanta sono imputati del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso;

malgrado il grande risalto che si è dato ai trasferimenti di imputati per reati

di mafia nel carcere di Pianosa e in quello dell'Asinara, dal carcere di Caltanissetta sono state trasferite solo poche unità;

gran parte di tali detenuti sono originari della provincia di Caltanissetta, appartenenti al *clan* Madonia, e della provincia di Catania, appartenenti al *clan* dei Cursoti;

in occasione di processi o di indagini preliminari il carcere ospita altri detenuti per 416-bis altrimenti destinati nelle carceri delle diverse città;

essendo Caltanissetta sede di Corte d'Appello, in occasione dei processi tale affollamento cresce, ed è inoltre da rilevare come — in tempi speriamo non lunghi — gli stessi processi di primo grado per le stragi di Capaci e di via D'Amelio si terranno a Caltanissetta;

gli agenti di polizia penitenziaria sono alla data del 31 luglio 1992 centoundici con una previsione di pianta organica di centotrentuno;

essi sono sottoposti a ritmi stressanti e insopportabili, fino a casi di agenti che prestano servizio per sedici ore consecutive;

questa situazione incide notevolmente sull'efficacia della sorveglianza e del lavoro della polizia penitenziaria: specie nelle ore notturne quella parte di detenuti per associazione a delinquere di stampo mafioso è di fatto padrona del carcere;

si sono susseguiti episodi di intimidazione tra cui l'incendio di alcune macchine di agenti nel 1991 e, in tempi molto recenti, le minacce gravi e circostanziate ad alcuni di coloro che avevano già subito le prime intimidazioni, documentate da dichiarazioni messe a verbale;

a tali minacce non è seguito alcun intervento da parte del direttore del carcere e del comandante della polizia penitenziaria;

è notorio, secondo quanto ha appreso l'interrogante, che ci sono perfino celle poste di fatto sotto il controllo dei due principali gruppi mafiosi presenti nel carcere, i quali con l'intimidazione impongono le scelte su chi debba esservi assegnato —:

quali informazioni abbia sulla situazione del carcere di Caltanissetta;

quali iniziative intenda promuovere per alleviare le condizioni dei detenuti dovute al sovraffollamento;

se non ritenga indispensabile il completamento della pianta organica della polizia penitenziaria, anche in relazione alle prospettive di sovraccarico derivanti dalla sopravvenienza di processi di mafia presso gli uffici giudiziari di Caltanissetta, al fine di garantire meglio la sicurezza del carcere e le condizioni di lavoro degli agenti;

se non ritenga necessaria un'indagine ministeriale tesa a verificare se nel suddetto carcere *Cosa Nostra* e i suoi adepti non esercitino di fatto un'insopportabile clima di intimidazione e di controllo. (3-00302)

FOLENA, ANGELO LAURICELLA, RECCHIA, BARBERA, BASSANINI, FORLEO, ALFONSINA RINALDI, RODOTÀ, TORTORELLA, VIGNERI e VIOLANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 13 settembre 1992 a Mazara del Vallo (TP) il commissario Calogero Germanà, vicequestore di Trapani, è sfuggito grazie alla sua pronta reazione a un feroce attentato;

il vicequestore Germanà ha lungamente operato a fianco del dottor Paolo Borsellino e si è occupato in periodi diversi della lotta alle cosche mafiose e al crimine organizzato in tutta la Sicilia centro-meridionale;

esso viene quindi considerato la memoria della mappa mafiosa della provincia di Trapani;

permane una grave sottovalutazione del grado di presenza della mafia e della sua connessione col potere politico nella provincia di Trapani —:

quali valutazioni dia in ordine a questo episodio e quali iniziative intenda assumere per assicurare con passi concreti a Mazara e all'intera provincia di Trapani la sicurezza dei cittadini. (3-00303)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

VANNONI, TURCI, ENNIO GRASSI, GIANNA SERRA e STRADA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la provincia di Prato, per la sua vocazione eminentemente esportatrice (oltre 3.000 miliardi l'anno), accumula ogni anno un credito di imposta sul valore aggiunto che il locale ufficio IVA, nonostante l'impegno profuso dal personale addetto, non è assolutamente in grado di smaltire con la dovuta correttezza. Allo scorso mese di agosto, le pratiche di rimborso complessivamente da evadere superavano le cifre di 137 miliardi di lire;

le cause di tali ritardi in parte dipendono dalle insufficienti e tardive assegnazioni da parte degli uffici IVA che fungono da centri di raccolta come quelli di Roma, Milano e Torino.

A questo proposito è tuttora pendente una richiesta di assegnazione di 50 miliardi presentata nel maggio scorso dal locale ufficio IVA all'Ispettorato compartimentale delle imposte.

Ma il motivo che impedisce un andamento normale o quantomeno ragionevole nel disbrigo delle pratiche di rimborso sta essenzialmente nell'assoluta inadeguatezza dell'organico di personale di cui dispone l'ufficio IVA di Prato: delle 80 persone previste sulla carta, detto ufficio ne dispone in realtà soltanto di 28 per tutte le funzioni di sua competenza, alle quali recentemente si è anche aggiunta la consulenza al pubblico in materia di imposta straordinaria sugli immobili —:

se non ritenga inconcepibile, così come ritengano gli interroganti, che si possa continuare a gravare di un così pesante arretrato di rimborso IVA le imprese nel momento in cui queste sono in estrema difficoltà per mancanza di liquidità e per i pesantissimi oneri finanziari

dovuti al costo del denaro che ormai ha raggiunto livelli insostenibili, come le vicende monetarie di questi giorni stanno a testimoniare;

se intenda provvedere affinché l'ufficio IVA di Prato venga potenziato nell'organico, eventualmente ricorrendo nell'immediato ad un distaccamento di personale da altri uffici tributari e venga dotato in maniera tempestiva e continuativa di risorse finanziarie sufficienti per fronteggiare il fabbisogno derivante dalle domande di rimborso giacenti. (5-00275)

SITRA, TURCI, GIANNA SERRA, LETTIERI, SARTORI LANCIOTTI, DI PIETRO e MONELLO. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

la prima legge comunitaria (legge 29 dicembre 1990, n. 428) prescrive all'articolo 2 l'introduzione nel nostro ordinamento degli OICVM — organismi di investimento collettivo in valori mobiliari — con « sottoposizione degli stessi ad una disciplina conforme ai principi contenuti nella legge 23 marzo 1983, n. 77 », vale a dire nella legge istitutiva dei fondi comuni di investimento mobiliare cosiddetti aperti;

nell'esercizio della predetta delega, il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, sostituisce senza averne titolo i primi dieci articoli della citata legge n. 77/83 ed in particolare attenua il carico tributario sul patrimonio dei fondi: introducendo una nuova aliquota dello 0,05 per cento (contro lo 0,25 per cento di legge) per la parte costituita da titoli di Stato e da obbligazioni non convertibili; eliminando il vincolo della consistenza minima del 55 per cento rispetto al patrimonio totale del fondo, per la parte costituita da azioni ed obbligazioni convertibili di società industriali tassabile con lo 0,10 per cento; infine aumentando dal 10 per cento al 15 per cento il credito di imposta sui proventi delle partecipazioni ai fondi percepiti da imprese commerciali;

si è in tale modo sostanziata una riduzione di gettito non autorizzata dal Parlamento ed in ogni caso priva di copertura:

a) i motivi che abbiano indotto a tali modifiche legislative operate fuori dalla delega;

b) l'ammontare del minor gettito fiscale conseguente alle predette modifiche;

c) se vi sia comunque una copertura utilizzabile a fonte di tale perdita di gettito. (5-00276)

CRESCO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza che nel

decreto ministeriale del 27 settembre 1991 « Determinazione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale » si riscontra che gli estimi del comune di Verona nella categoria A/3 (abitazioni di tipo economico), sono di molto superiori nel valore rispetto alla categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), valutazioni che nei rimanenti comuni d'Italia sono giustamente l'inverso; premesso che l'interrogante è convinto trattasi di un errore di stampa o di riporto, se non intenda disporre l'immediata correzione di questa normativa che suonerebbe beffa nei confronti delle categorie meno abbienti. (5-00277)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

SCALIA e RUTELLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nel territorio del comune di Frosinone, in località Le Lame, esiste una discarica utilizzata per più di 20 anni dal comune di Frosinone come sito di smaltimento dei R.S.U., che ha ormai assunto le dimensioni di una grossa collina;

detta discarica, a tutti gli effetti abusiva, dismessa solo da poche settimane, è situata a circa 50 metri di distanza dall'alveo del fiume Sacco, non è impermeabilizzata, presenta ai suoi margini abbondante percolato nero e maleodorante a diretto contatto con il terreno, e risulta per nulla conforme alle prescrizioni igienico-sanitarie stabilite dalla legge per questo tipo di impianti di smaltimento;

frequentemente, soprattutto nella stagione estiva, da essa si sprigionano fenomeni combustivi incontrollati che provocano grave nocimento all'ambiente e alla salute dei lavoratori della zona industriale adiacente alla discarica, e particolarmente alle maestranze dello stabilimento Unioncavi posto a ridosso della stessa;

tutto ciò si va ad aggiungere al pesante e generalizzato degrado ambientale dell'agglomerato industriale della Valle del Sacco;

la piana della Valle del Sacco, a quanto risulta dalle relazioni tecnico scientifiche allegate alla deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 12921 del 27 dicembre 1991, « Ospita un acquifero idraulicamente interconnesso con il subalveo del fiume ed in particolare con il livello dell'acqua dell'alveo..... » e inoltre «Presenta elevata vulnerabilità sia per il

ridotto spessore della zona vadosa sia per la granulometria sabbiosa delle alluvioni »;

la grave situazione sopra descritta è stata più volte denunciata agli amministratori del comune di Frosinone sia dai gruppi ambientalisti locali che dalle forze sindacali ed imprenditoriali operanti sul territorio;

l'amministrazione comunale di Frosinone ha presentato alla regione Lazio e al Ministero dell'ambiente un progetto per la bonifica del sito ai fini dell'approvazione tecnica e del finanziamento —:

se il Ministro sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative intenda assumere, avvalendosi se necessario dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione delle opere di bonifica dell'area interessata dalla summenzionata discarica, onde impedire che l'inquinamento delle falde acquifere si protragga indefinitamente negli anni a venire nella già disastrosa Valle del Sacco. (4-05229)

LUCCHESI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso:

che l'emittente RTS (Rete Toscana Sud) ubicata a Portoferraio opera — su una fascia di territorio comprendente l'Isola d'Elba e la parte di terraferma più vicina all'Isola — fin dal 1980 (sotto il nome di Tele Elba);

che la stessa è stata posizionata al n. 32 della graduatoria relativa alla regione Toscana e rischia di conseguenza la soppressione;

che — con dati di fatto — detta graduatoria appare stilata in maniera assurda, cervelottica, inesatta —:

se non ritenga opportuna una immediata iniziativa di controllo e verifica della documentazione fornita, dei bilanci, delle quote di autoproduzione, della consistenza economica, dell'audience, in riferimento

alla quale all'emittente dovrebbe essere assegnata ben altra posizione;

se non ritenga di valutare la possibilità di una normativa che tenga conto di situazioni specifiche (di natura geografica o meno) come quelle dell'Isola d'Elba, dove mancano alternative sul territorio (monopresenza), in modo da evitare la cancellazione di iniziative di promozione esclusivamente culturali e non certo di lucro. (4-05230)

MARENCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

come anche riportato sulla stampa locale, si è svolto ad Albenga un incontro-dibattito sui temi sollevati dal libro « La toga strappata », organizzato dalla libreria « San Michele », presente l'autore, il magistrato dottor Michele Del Gaudio, già giudice istruttore del caso Teardo;

nel corso dell'intervista pubblica all'autore condotta da due giornalisti de *Il Secolo XIX*, Ugo Ugolini e Michele Zinola, lo stesso Del Gaudio avrebbe espresso perplessità sulle dinamiche della inchiesta « Teardo-bis », in cui risultavano implicati ben 52 imputati, e conclusasi con il proscioglimento di tutti: in particolare, oltre che sulla declassazione dell'accusa di « associazione a delinquere » da mafiosa a semplice, il magistrato Del Gaudio ha espresso dubbi — e da chi conosce bene uomini, situazioni, ambienti e procedure, non da semplice osservatore — sul reale approfondimento dell'inchiesta fino a denunciare « elementi di omertà e intimidazione »;

trattasi di dubbi avuti sin dal momento in cui — terminata la prima istruttoria — entrambi i magistrati che se ne erano occupati, oltre a Del Gaudio il dottor Francantonio Granero, presentarono polemicamente richiesta di trasferimento in reazione alle condizioni di « non lavoro » in cui erano costretti: tale richiesta — che

i magistrati oggi definiscono un grave errore — fu immediatamente accolta;

la imparzialità dei magistrati gli ottenne anche un quasi totale isolamento politico — con una sola interrogazione parlamentare che riprese le accuse da loro fatte sulla gestione della giustizia nel savonese e sulle difficili condizioni di lavoro in cui si trovavano — motivato a loro giudizio dal rischio che un ulteriore approfondimento — la « Teardo-bis » — avrebbe potuto portarli a scavare anche in direzioni politiche diverse da quelle di partenza, in un possibile « partito trasversale » degli affari;

inquietanti sono altre due dichiarazioni di Del Gaudio a proposito degli impedimenti più irremovibili infrapposti a quei magistrati che indagano senza rispondere a progetti politici ma solo per fedeltà al proprio giuramento, del servire lo Stato, e che lo hanno costretto a chiedere il trasferimento, nella impossibilità di fare il proprio lavoro con efficacia: avrebbe indicato proprio nei colleghi magistrati il pericolo più grande, affermando: « I nemici più pericolosi per i magistrati, per chi indaga senza pregiudizi e per la difesa della legalità, sono quelli che si trovano all'interno del nostro stesso mondo. Perché sono quelli che possono creare i danni maggiori »;

tale affermazione, già inquietante, anche rilevandone le analogie con contesti investigativi differenti, specie ripensando agli scontri interni alla magistratura che hanno oggettivamente favorito e reso possibili gli omicidi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, è ulteriormente dettagliata, lasciando intendere, con un riferimento alla « associazione » (o loggia?) *Annysettier*, italo-francese, il contesto operativo in cui certe convergenze di settori politici diversi possono essersi realizzate compiutamente, anche considerando che il 70 per cento degli indagati per la inchiesta Teardo appartenevano a qualche loggia massonica —:

se il giuramento di fedeltà alla massoneria non sia in contrasto con il giura-

mento di fedeltà allo Stato, alle sue istituzioni democratiche, prestatò dalle sue cariche pubbliche più importanti, tra cui gli appartenenti alla magistratura;

quali informazioni vi siano sulla attività della « associazione » italo-francese *Annysettier*, e se non costituisca copertura di una loggia massonica e se magistrati liguri ne facciano parte;

se vi siano riscontri giudiziari nel tentativo posto in atto da logge massoniche di proteggere propri appartenenti coinvolti nelle inchieste « Teardo » e « Teardo-bis »;

se le dichiarazioni del magistrato Del Gaudio sull'insufficiente approfondimento dell'inchiesta « Teardo-bis » e sulle difficoltà infraposte a lui stesso corrispondano a verità. (4-05231)

SERVELLO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e per gli affari sociali.* — Per sapere — premesso:

che la legge di Riforma del Fondo Volo n. 480 del 27 novembre 1988, mediante la quale si è proceduto ad una riduzione degli oneri di assistenza e di previdenza a carico del Fondo, non ha ricevuto una completa attuazione e non è stata accompagnata da quegli atti legislativi — ancorché annunciati — che di detta legge costituivano il necessario completamento;

che in particolare:

a) non si è concretizzata la trasformazione del Comitato di Vigilanza del Fondo Volo in Consiglio di Amministrazione, condizione essenziale per conseguire una corretta amministrazione del Fondo medesimo;

b) non è stata introdotta una norma per regolare gli investimenti degli avanzi di esercizio e del patrimonio accantonato;

c) contrariamente al disposto della legge n. 353 del 1990 il saggio legale di interesse dei capitali del Fondo è stato arbitrariamente ridotto, dal Consiglio di

Amministrazione dell'INPS, al valore del tasso di inflazione reale accertato dall'ISTAT;

d) non è stato rispettato, per il secondo anno consecutivo, il disposto legislativo che prevede la convocazione delle organizzazioni sindacali per la determinazione della rivalutazione delle pensioni;

e) è stata illegittimamente aumentata l'aliquota contributiva nonostante le diverse previsioni legislative della legge sul Fondo Volo;

f) non è stato applicato l'articolo 4 comma 4 della legge 480/88 sui minimali contributivi;

che la mancanza di un intervento normativo da parte delle autorità competenti nei settori indicati ha creato le premesse per un *deficit* del Fondo —:

se la preoccupante situazione denunciata ed in particolare quella della gestione del Fondo, non suggerisca un immediato intervento da parte dei ministri interrogati volto a dare una maggior garanzia di assistenza e di previdenza ai contribuenti;

se, inoltre, non vi siano elementi sufficienti per procedere ad una indagine giudiziaria sulla attività amministrativa del Comitato di Vigilanza per accertare eventuali irregolarità di gestione ed individuare quindi i responsabili. (4-05232)

PASETTO. — *Ai Ministri della sanità e delle finanze.* — Per sapere se risponda al vero:

che in numerosi posti di frontiera (Prosecco, Pontebba, Fortezza, Chiasso) nonché nei porti di Venezia, Livorno, Trieste, Genova, Ancona, Napoli, Bari, Palermo, Olbia, Catania, Mazzara del Vallo e negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate, Milano Malpensa, Torino Caselle, Roma Ciampino e Verona Villafranca, numerosi capi di bestiame ed animali, sottoposti a soste prolungate a causa di disservizi e/o pratiche doganali, devono patire fame, sete e sofferenze, aggravate, nei mesi

più caldi, dal caldo infernale che si sviluppa nei carri bestiame;

che queste inutili sofferenze indegne di una nazione civile potrebbero essere evitate con un minimo di buona volontà e buon senso da parte del personale delle dogane;

che le raccomandazioni in tal senso del Ministero continuano a cadere nel vuoto. (4-05233)

CICCIOMESSERE, BONINO, PANNELLA, RAPAGNÀ, TARADASH e ELIO VITO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, della sanità, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

l'autorizzazione al commercio della chimosina genetica ad uso lattiero-caseario è il primo enzima, che nel nostro paese, potrà essere immesso nella catena alimentare umana ed assume pertanto la veste di un rilevante precedente in materia di prodotti ricavati con tecniche di ingegneria genetica;

il Governo in merito ha:

risposto nella X legislatura all'interrogazione del sottoscritto n. 4-20853, risposta pubblicata negli atti parlamentari della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1991;

approvato il decreto del Ministero della sanità in data 2 dicembre 1991 n. 446;

tali atti del Governo si fondano su alcune errate considerazioni, quali ad esempio:

1) La chimosina genetica può « apportare sicuri vantaggi economici nel settore lattiero-caseario, potendo far ricorso ad un prodotto più puro del tradizionale caglio e dotato rispetto ad altri di una più alta attività coagulante, con evidente, miglior controllo dei relativi *standards* di produzione, ivi compresi i tempi di coa-

gulazione e la seguente riduzione degli scarti » (dalla risposta scritta all'interrogazione citata).

Non risulta che il Governo abbia interpellato le associazioni di categoria per ottenere un parere così screditante nei confronti del tradizionale prodotto caglio che, al contrario, è molto apprezzato e rientra obbligatoriamente nello *standard* di produzione dei più pregiati formaggi italiani e che lo stesso Governo attraverso il Ministero dell'agricoltura ha promulgato;

2) « si può affermare fin d'ora, comunque, che qualora dovesse essere autorizzata la commercializzazione di siffatta chimosina per l'impiego nell'industria casearia, sarebbero certo rese obbligatorie sulle confezioni dei formaggi così ottenuti indicazioni predeterminate, che facciano specifico riferimento all'impiego di questa chimosina da fermentazione » (dalla risposta scritta all'interrogazione citata).

Il decreto ministeriale, successivamente promulgato, riporta all'articolo 5 esattamente il contrario e cioè: « ...si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982 n. 322, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ». Il che sta a significare che i formaggi, per effetto della deroga concessa dal decreto citato, non verranno etichettati e pertanto i consumatori finali non potranno discernere liberamente.

3) nel decreto già citato del 2 dicembre 1991 n. 446 il Ministero della Sanità inserisce sette norme di tutela ed una liberatoria:

1) divieto di produzione in Italia;

2) divieto di commercio in Italia al di fuori dei casi previsti dal decreto;

3) rinvio ad un secondo decreto per stabilire un metodo di differenziabilità dal caglio animale;

4) definizione per decreto dei requisiti di purezza della chimosina genetica;

5) divieto di miscelazione con caglio animale fintantoché non venga stabilito un metodo quantitativo;

6) istituzione di un registro di carico e scarico per l'utilizzatore;

7) divieto di utilizzo nei formaggi DOC e tipici.

La norma liberatoria deroga dall'obbligo di elencare gli ingredienti nei formaggi prodotti con chimosina genetica.

La prevalente disposizione di norme restrittive qualifica l'azione del Ministero della sanità a tutela del consumatore in una materia tutt'altro che nota e da molti ritenuta a rischio.

Tale tutela però può essere totalmente vanificata se vengono a mancare elementi di controllo.

Ed i principali problemi legati al controllo sono i seguenti:

a) vietare la produzione in Italia, per impedire che anche accidentalmente possa immettersi nell'ambiente il microrganismo modificato geneticamente, quando non esiste un controllo, definito per norma, che cerchi nel prodotto messo in commercio il microrganismo di cui si vuole evitare la diffusione;

b) impedire le miscele quando non esiste metodo di differenziabilità tra caglio animale e chimosina genetica;

c) rintracciare in caso di eventuali danni alla salute la chimosina genetica se il produttore di formaggi non deve etichettare il contenuto —:

1) se si è a conoscenza che nel ventennio di utilizzo del « coagulante microbico » in sostituzione del caglio animale le etichette di alcuni formaggi in particolare di quelli freschi e filati, non riportano l'esatta denominazione del coagulante;

2) se si ritiene che una così reiterata abitudine non possa perpetuarsi anche nell'uso della chimosina genetica;

3) se si è informati che il costo di un coagulante ottenuto per via fermentativa in particolare del caglio animale da vitello è di circa 4 volte inferiore e che pertanto esista un reale pericolo di frode;

4) se si è informati che non esiste a tutt'oggi metodo analitico che consenta di

riconoscere aggiunte di chimosina genetica al caglio animale in campioni incogniti;

5) se non si ritiene di dover attendere la definizione di un metodo analitico per consentire ai consorzi di tutela di far rispettare la norma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 dicembre 1991 n. 446 che vieta l'uso di chimosina genetica nei formaggi DOC e tipici, metodo che l'Istituto di ricerca francese INRA ha annunciato come possibile ma ancora in corso di definizione;

6) se non si ritiene di far rientrare nella lista degli additivi la chimosina genetica, a differenza del caglio animale, che appartiene ai coadiuvanti tecnologici, al fine di poter controllare più efficacemente un prodotto i cui risvolti di tossicologia multigenerazionale ancora non si conoscono;

7) se non si ritiene che il divieto di produzione in Italia esporrà al rischio della mancanza di controllo e che in tale frangente sia utile non solo emanare norme che definiscano la purezza ma anche norme che definiscano la corretta produzione ed elencare gli eventuali laboratori in grado di controllare errate produzioni;

8) se non si ritiene che l'impostazione generale del decreto 2 dicembre 1991 n. 446 possa essere compromessa nella parte a tutela del consumatore in carenza di un metodo di riconoscimento che differenzi non solamente i prodotti genetico e animale tra loro ma anche le possibili miscele anche in considerazione del fatto che ciò è già avvenuto reiteratamente tra coagulanti microbici e cagli animali.

(4-05234)

D'ALEMA e ABATERUSSO. — Ai Ministri per l'ambiente, della sanità e dell'agricoltura e foreste. — Per sapere — premesso che:

la distilleria di Gallipoli (LE) è un impianto di distillazione di derivati della lavorazione del vino (vinacce), sito nel pieno centro abitato di Gallipoli a distanza

di 10 metri dalle case di civile abitazione e a circa 30 metri dal mare;

l'impianto è di proprietà della società « Distilleria del Salento SpA » di cui è amministratore unico il signor Antonio Marrone nato a Melito di Napoli il 10 giugno 1932;

la suddetta società ha rilevato l'impianto nel 1983 dalla Ditta Giacomo Costa fu Andrea SpA;

nel 1987 la Distilleria del Salento ha presentato alla provincia di Lecce formale domanda di rinnovo dell'autorizzazione a scaricare a mare le acque reflue provenienti dallo stabilimento, cui è seguita l'autorizzazione della provincia a scaricare a mare « le acque reflue provenienti dallo stabilimento » (delibera della G.P. n. 747 del 25 marzo 1987) e, dopo un contenzioso dinanzi al TAR di Lecce per sospensione della sopra indicata autorizzazione per inadempienze della distilleria, altra autorizzazione « provvisoria allo scarico in mare delle acque piovane e di quelle provenienti dal concentratore » (delibera del G.P. n. 3378 del 30 novembre 1987);

oltre a scaricare a mare, la distilleria produce abbondanti e continue emissioni di fumi nerastri, di fuliggini e odori nauseabondi che, immessi nell'aria tramite 5 ciminiere, di cui 3 di altezza inferiore alle abitazioni circostanti, impregnano l'ambiente per un vasto raggio, provocando danno agli oggetti e disturbi alle persone, ragion per cui già il 9 maggio 1987 il sindaco di Gallipoli dispose d'urgenza la chiusura della distilleria, ordinanza immediatamente dopo annullata dal TAR di Lecce senza alcuna condizione a carico della distilleria;

la Distilleria, da diversi anni, funziona ininterrottamente per tutto il corso dell'anno, compreso il periodo estivo, compromettendo seriamente la vocazione turistica della cittadina di Gallipoli;

la Distilleria del Salento SpA percepisce ed ha sempre percepito contributi CEE per diversi miliardi all'anno malgrado il mancato rispetto delle norme

vigenti e delle direttive comunitarie in tema di aziende a rischio, ragion per cui il 27 gennaio 1987 la Lega per l'Ambiente ha presentato alla Commissione per il Regolamento del Parlamento europeo una petizione per la soppressione dei contributi CEE a favore della Distilleria del Salento SpA; e malgrado a suo tempo l'amministratore unico della distilleria signor A. Marrone abbia ricevuto una comunicazione giudiziaria in relazione a truffe alla CEE con il vino al metanolo (notizia riportata dalla *Gazzetta del Mezzogiorno* del 29 aprile 1986);

a seguito delle continue proteste della popolazione della zona e delle iniziative di denuncia delle associazioni ambientaliste, le istituzioni locali (comune di Gallipoli, USL LE/13, provincia di Lecce e regione Puglia) non sono riuscite, anche per le diverse omissioni e superficialità di cui via via si sono resi responsabili nel corso degli anni sindaci, presidente ed assessori, ad ottenere, fino ad ora, da parte della distilleria, il pieno rispetto delle leggi di tutela ambientale, che anzi la distilleria è riuscita mirabilmente a dribblare, attraverso un sapiente ed oneroso ricorso al contenzioso dinanzi alla magistratura amministrativa, dinanzi alla quale l'interesse della distilleria è sempre prevalso su quello della salute collettiva e dell'ambiente;

a seguito dell'acuirsi delle tensioni attorno al problema della distilleria, sotto la pressione delle associazioni ambientaliste e degli enti locali, il Ministero dell'ambiente il 3 ottobre 1990 decretava l'istituzione di una apposita commissione onde « superare la frammentazione di competenze in materia fra gli enti locali » e « per approfondire gli effetti ambientali della attività della distilleria » Commissione che, a tutt'oggi, non risulta abbia prodotto alcun serio provvedimento di accertamento di danno ambientale derivante dalla distilleria;

nel corso degli ultimi 10 anni, e comunque a partire dalle autorizzazioni della provincia di Lecce (1987) le indagini di controllo commissionate dalla provincia

al LIP della USL LE/1, istituzionalmente preposto per esaminare gli scarichi a mare prodotti dalla distilleria, sono sempre risultate negative dal punto di vista dell'inquinamento fisico-chimico anche contro l'evidenza di un mare antistante continuamente e seriamente compromesso dai suddetti scarichi;

di recente la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Lecce (PM dottoressa Elsa Valeria Mignone) a seguito di ulteriori denunce e proteste per l'inquinamento derivante dalla distilleria, ha aperto un procedimento penale contro Antonio Marrone, amministratore unico e contro Pasquale D'Ippolito, direttore responsabile, per il reato di cui agli articoli 21 e 25 della legge 319/76, nel contesto del quale ha incaricato il dottor Mauro Sanna, chimico del presidio multinazionale di prevenzione di Roma, di procedere ad indagini peritali per l'accertamento della composizione degli scarichi a mare della distilleria del Salento e per verificare le caratteristiche degli impianti di scarico;

il risultato delle indagini peritali summenzionate hanno dato esito positivo per inquinamento chimico e per il riscontro di un sistema di scarico all'occorrenza manovrabile onde consentire l'immissione in mare di prodotti di lavorazione inquinanti per i quali la distilleria non possiede l'autorizzazione allo scarico in mare;

a seguito del conseguente sequestro preventivo dell'impianto richiesto dalla dottoressa Mignone e disposto dal giudice per le indagini preliminari dottor Nicola D'Amato in data 12 febbraio 1992, la Corte di cassazione, su ricorso della distilleria del Salento, disponeva l'annullamento del sequestro con motivazioni che a tutt'oggi ancora non è dato di conoscere analiticamente;

a seguito di ciò, attorno alla distilleria si accentuava ulteriormente il clima di tensione e di mobilitazione della pubblica opinione, che induceva la provincia di Lecce a sospendere temporaneamente l'autorizzazione agli scarichi a mare, malgrado

la quale i responsabili della distilleria, incuranti di qualsiasi divieto, disponevano ugualmente lo scarico a mare di materiali maleodoranti e corpuscolati, come peraltro rilevato dalla capitaneria di porto di Gallipoli;

in questo clima di grave violazione della legalità si è giunti perfino al punto che alcuni cittadini abitanti in prossimità della distilleria e che si sono distinti nella promozione della protesta civile per il rispetto della legge, hanno ricevuto intimidazioni e minacce di morte attraverso telefonate anonime, nelle quali veniva fatto espresso riferimento alla distilleria e per le quali è aperta un'inchiesta presso la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Lecce —;

quali iniziative intenda assumere il Governo dinanzi all'arroganza della Distilleria del Salento SpA per garantire intanto la sicurezza dei cittadini, l'ordine pubblico ed il diritto alla protesta civile e per porre finalmente termine a tutti i gravi problemi creati dalla distilleria all'ambiente e alla città di Gallipoli, per ristabilire la legalità ed il diritto in tema di tutela della salute collettiva, nonché per fugare ogni sospetto circa le amicizie altolocate e le protezioni politiche di altra natura di cui la distilleria del Salento SpA si avvarrebbe per garantirsi l'impunità ed ingiustificati profitti;

cosa si intende fare per accertare le eventuali responsabilità per la mancata rilevazione di scarichi inquinanti in tutti questi anni, così come dimostrato dalla magistratura e se tali responsabilità debbono farsi risalire a livello amministrativo, ossia alla provincia di Lecce, titolare del potere di autorizzazione e di controllo e/o ad un livello tecnico, nella fattispecie il settore chimico del LIP della USL LE/1, al quale la provincia si è limitata a commissionare i controlli periodici e di emergenza;

a quanto assommano i contributi CEE alla « Distilleria del Salento SpA » dal 1983 ad oggi e se tali contributi sono stati accompagnati in tutti questi anni da una attività ispettiva e di controllo da

parte degli organi preposti dello Stato e della Comunità, onde accertare la loro congruità, l'esistenza e la persistenza di tutte le condizioni normative per il legittimo percepimento degli stessi;

se la Distilleria del Salento SpA è attualmente in regola con le norme di riconoscimento per « la distillazione comunitaria » e se lo è sempre stata dal 1989, anno di decadenza di tutti i riconoscimenti concessi ai distillatori (ex DMAF del 26 ottobre 1989) ad oggi;

se, data la vetustà e la tecnologia superata della distilleria, l'impianto sia da considerarsi in regola con le norme CEE sulla sicurezza degli impianti industriali e ad alto rischio e con i regolamenti di sicurezza posti sotto la vigilanza ed il controllo del Corpo dei vigili del fuoco e se, sotto questo profilo, vi sono responsabilità per omissioni e a che livello esse debbanò essere fatte risalire;

se non ritenga, infine, opportuno, nelle more, per le ragioni suddette, disporre la chiusura della Distilleria del Salento SpA ed il trasferimento dei suoi impianti, dopo opportuni e necessari aggiornamenti tecnologici, nella zona industriale di Gallipoli. (4-05235)

PASETTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che in Italia è in atto da alcuni anni un preoccupante calo demografico che nel giro di qualche decennio rischia di mettere in crisi l'intera nazione;

che i governi della Repubblica non hanno mai preso alcun provvedimento per prevenire e/o affrontare adeguatamente il calo demografico;

che tra le principali cause di denatalità vi è il costo, diretto ed indiretto, che la nascita di un figlio rappresenta oggi per l'economia familiare —:

se sia vero che negli ultimi quindici anni i contributi versati alla Cassa assegni familiari sono stati in costante ascesa senza che vi sia stato un corrispettivo aumento degli assegni familiari distribuiti e se corrisponde al vero che nel 1989 il 37 per cento dei contributi versati alla Cassa assegni familiari, pari a 19.000 miliardi, sia stato adoperato per sanare il deficit dell'INPS anziché essere destinato alle famiglie, come logica e leggi vorrebbero.

(4-05236)

Ritiro di un documento di sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione con risposta orale Gorgoni n. 3-00300 del 17 settembre 1992.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta scritta Vannoni n. 4-05121 del 16 settembre 1992 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00275.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta scritta Sitra n. 4-05125 del 16 settembre 1992 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00276.

ERRATA CORRIGE

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 16 settembre 1992, a pagina 3438, seconda colonna, dodicesima riga, tra i firmatari della interpellanza n. 2-00246, deve leggersi: « ZAGATTI » e non: « ZAGRITTI » come erroneamente stampato.

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 16 settembre 1992, a pagina 3446, seconda colonna, ventunesima riga, tra i firmatari della interrogazione n. 4-05020, deve leggersi: « JANNELLI » e non « GIANNELLI » come erroneamente stampato.

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 16 settembre 1992, a pagina 3482, seconda colonna, ventitreesima riga, tra i firmatari della interrogazione n. 4-05088, deve leggersi: « POLIDORO » e non « POLIDORI » come erroneamente stampato.

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 16 settembre 1992, a pagina 3438, prima colonna, trentaduesima riga, deve leggersi: « UNEP » e non « UNED » come erroneamente stampato.

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 17 settembre 1992, a pagina 3577, seconda colonna, prima riga, deve leggersi: « Interrogazione con risposta scritta VITO n. 4-04512 », e non: « Interrogazione con risposta scritta VITO n. 4-0512 » come erroneamente stampato.

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

—

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ABATERUSSO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

le ferrovie della Sud-Est versano da anni in una situazione che definire di sfascio è dire poco;

quanto suddetto è bene a conoscenza del Ministro dei trasporti e del Governo tanto che da alcuni anni le ferrovie Sud-Est sono rette da un commissario governativo;

il perpetuarsi di tale situazione continua a mantenere il Salento in una condizione di estrema marginalità rispetto al resto del Mezzogiorno e dell'Italia con inutile spreco del denaro pubblico e con danni e beffe per le popolazioni salentine costrette a servirsi di mezzi che alle soglie del 2000 viaggiano ancora ad una media di 20 chilometri orari;

vi sono proposte per una politica diversa dei trasporti che miri ad accorpate il trasporto su ruota a quello su gomma e per pervenire ad una gestione sana, trasparente ed efficiente;

tali proposte meriterebbero una maggiore attenzione da parte di chi ha il dovere di decidere per il bene pubblico;

negli ultimi giorni è circolata, invece, la voce, sempre con più insistenza, che il *Ministro dei trasporti* si appresterebbe a nominare un altro Commissario nella persona dell'ingegner Marasco;

l'interrogante mentre forti dubbi sul fatto che tale eventuale nomina possa servire a rilanciare le ferrovie Sud-Est, poiché l'ingegner Marasco è noto soprattutto per essere capogruppo DC nel consi-

glio comunale di Lecce e persona di fiducia dell'onorevole Pino Leccisi —:

se corrisponda al vero l'essere in atto la possibilità di tale nomina e, in caso affermativo, quali criteri e valutazioni esistano a supporto;

se non ritenga sia il caso, invece, evitando ogni ulteriore commissariamento, di non procedere alla nomina dell'ingegner Marasco, assolutamente illogica oltre che intempestiva, e di procedere invece a porre mano con celerità ad un confronto tra le forze politiche, sociali e sindacali tendente a fare della società, ferrovie Sud-Est un mezzo efficiente e moderno al servizio della società salentina. (4-02198)

RISPOSTA. — *Con riferimento a quanto prospettato dall'interrogante, si fa presente che, con decreto ministeriale 19 giugno 1992, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, è stato nominato Commissario governativo delle Ferrovie del Sud-Est il primo dirigente della Direzione generale MCTC dottor ingegner Ermanno Arcamone.*

Il Ministro dei trasporti: Tesini.

APUZZO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che molti studenti siano venuti a conoscenza dei titoli dei temi degli esami di maturità in anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento del tema. Pare, infatti, che esista un vero e proprio mercato intorno agli esami; circolano voci secondo le quali per avere in anteprima la traccia di una prova di maturità sia sufficiente pagare un milione al funzionario « giusto » del provveditorato. Tale circostanza, ove fosse accertata anche solo per un caso, renderebbe, naturalmente, vani gli esami e costringerebbe ad effettuarne di nuovi in tutto il territorio nazionale. Meglio sarebbe, allora, pubblicare con largo anticipo sui mezzi di informazione o nelle scuole i titoli dei temi, si eviterebbe la discriminazione fra

studenti e l'ingiusto arricchimento di qualche funzionario corrotto —:

se non reputi opportuno far svolgere una seria inchiesta al fine di accertare la fondatezza dei fatti narrati;

se non ritenga opportuno sospendere lo svolgimento degli esami fino all'espletamento della inchiesta ministeriale suddetta. (4-02477)

RISPOSTA. — In merito alla questione rappresentata, si ritiene di poter assicurare che le operazioni preordinate all'espletamento delle prove scritte degli esami di maturità, sessione 1992, si sono svolte come nelle precedenti tornate nel rispetto delle garanzie di incondizionata riservatezza che tale procedura richiede.

Com'è noto, tali adempimenti vanno dalla elaborazione dei temi, alla loro riproduzione nel numero di copie necessarie, alla successive consegne in plichi sigillati ai provveditori agli studi o ai loro delegati.

Le operazioni di consegna, che hanno luogo in locali del Ministero appositamente predisposti, vengono effettuate mediante l'attivazione di procedimenti automatizzati, dotati di meccanismi di controllo computerizzato.

L'impiego di tale strumentazione garantisce la perfetta corrispondenza puntualmente verificabile nel corso delle operazioni di distribuzione tra i dati trasmessi preventivamente dagli uffici periferici e il numero dei plichi che vengono effettivamente ritirati. In nessun caso, pertanto, il numero dei plichi ritirati per conto di ciascun provveditorato può eccedere il numero dei plichi che saranno effettivamente utilizzati dalle commissioni nei giorni rispettivamente fissati per le prove scritte. La confezione e la struttura di ciascun plico sono tali da rendere immediatamente evidente ogni eventuale tentativo di effrazione o manomissione fraudolenta.

Poiché nessun fatto del genere si è verificato, deve escludersi che il contenuto di un plico qualsiasi sia stato conosciuto con anticipo rispetto alle operazioni rituali di apertura, da espletarsi nelle aule di esame e in presenza dei candidati.

Si ritiene di dover precisare anche che nessuna delle commissioni giudicatrici ha segnalato l'esistenza di fatti o indizi riconoscibili, anche indirettamente, a casi di conoscenza anticipata di temi oggetto delle prove scritte.

Nessun dubbio o sospetto in tal senso è stato, altresì, avanzato dagli ispettori tempestivamente incaricati dell'assistenza sugli esami di maturità.

Gli Ispettori coinvolti nel piano in questione hanno raggiunto, prima dell'inizio delle prove scritte, i provveditori loro assegnati, ai quali essi hanno assicurato una vigilanza capillare durante l'intero corso delle operazioni di esame.

Nessuno dei pur numerosi argomenti presentati con largo anticipo dalla stampa, come prevedibile oggetto delle prove scritte, è risultato di fatto assegnato alle prove medesime.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

BATTISTUZZI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

con ordinanza ministeriale n. 320 del 25 ottobre 1991 era stato fissato alla data del 20 marzo 1992 lo svolgimento della prova d'esame del concorso a cattedre di stenografia (classe di concorso AO89-LXXXIX);

con successiva ordinanza ministeriale n. 32 del 28 febbraio 1992 è stata disposta la sospensione dello svolgimento del concorso di cui sopra, con l'avvertimento che sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1992 — IV serie speciale — saranno pubblicate le ulteriori determinazioni al riguardo;

i candidati al concorso, a causa della citata sospensione prevista per un periodo di tempo eccessivamente lungo, sono sottoposti a notevoli disagi psico-fisici —:

se non si ritenga opportuno disporre l'espletamento del concorso il più presto possibile. (4-02573)

RISPOSTA. — *Va, in proposito, considerato come nelle strutture attuali della scuola italiana la trattazione dei testi sia affidata contestualmente a docenti delle classi XXII (dattilografia), LXXXIX (stenografia) e CXVII (stenografia e dattilografia): le tre cattedre sono strettamente collegate per la contemporanea presenza delle due materie nei curricula ordinari.*

Il programma e le prove di esame stabilite dal decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive modificazioni, recepite dal bando di concorso (decreto ministeriale 23 marzo 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale n. 54-bis del 10 luglio 1990) prevedono modalità di svolgimento che richiedono l'uso di macchine da scrivere; ciò determina grandi difficoltà legate all'effettuazione delle prove pratiche (impossibilità presso alcune sovrintendenze di reperire migliaia di macchine da scrivere di caratteristiche similari per consentire la par condicio dei candidati).

Per tali motivi e per procedere anche ad una probabile revisione dei programmi e delle prove in questione — al fine di rendere le classi di concorso di cui trattasi più rispondenti alle attuali esigenze formative — si è resa necessaria l'emanazione della ordinanza ministeriale n. 52 del 28 febbraio 1992, con la quale è stato sospeso lo svolgimento delle prove relative alle tre classi di concorso.

L'esercizio di tale facoltà invero, concordemente sostenuto dalla dottrina e da una pacifica giurisprudenza, implica non solo la scelta del momento nel quale bandire il concorso ma altresì una sua eventuale successiva revoca dovuta a rivalutazione di interessi.

Peraltro, nella fattispecie, tale facoltà riguarda il solo slittamento delle prove di esame opportunamente motivato nella stessa ordinanza n. 52.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

GORACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la scuola italiana, soprattutto quella media superiore, ha bisogno di una seria

riforma che trovi humus vivificatore non solo all'esterno ma anche al proprio interno, nelle sue varie componenti e istanze, per assolvere adeguatamente al suo ruolo democratico-educativo-culturale-sociale —:

se sia a conoscenza che la Preside del liceo classico G.C. Tacito di Terni, signorina Maria d'Elia, è stata accusata da alcuni genitori e professori di indebita ingerenza nella attività di questi ultimi concretizzatasi nella modificazione di votazioni già espresse dall'insegnante titolare di italiano, sui compiti scritti, nonché di alterazioni delle medie del primo quadrimestre della stessa materia;

se non ritenga tale comportamento, lesivo della dignità degli insegnanti e del principio di libertà dell'insegnamento sancito dai decreti delegati e dalla Carta costituzionale;

se non ritenga lo stesso comportamento altrettanto frustrante e demotivante dei giovani allievi che si sono visti ingiustamente privati dei risultati conseguiti in contrasto con lo stesso parere dell'insegnante titolare;

se sia a conoscenza che dei fatti de quo si sono interessati, ripetutamente, giornali e televisioni locali con ampi servizi;

quali siano i risultati di una ispezione ministeriale sollecitata dai genitori;

se sia a conoscenza che in relazione ai siffatti gravi episodi, 25 genitori sono stati costretti a presentare un esposto alla procura della Repubblica di Terni. Ad avviso dell'interrogante, in conseguenza di quanto sopra, occorrerebbe dare corso ad un procedimento disciplinare nei confronti della professoressa Maria d'Elia, sospendendo la stessa temporaneamente dal servizio, anche per evitare possibili ritorsioni e liberare quell'Istituto da una gestione atavica che si concretizza in comportamenti e metodi non degni di una scuola democratica, civile ed autenticamente educativa;

quali iniziative ritenga di dover assumere in ordine a quanto sopra esposto.

(4-01762)

RISPOSTA. — Questo Ministero nell'attesa di vedere quanto prima realizzata la riforma dell'istruzione secondaria superiore, non manca di vigilare affinché le scuole di tale settore svolgano i loro fini istituzionali nel pieno rispetto delle disposizioni che in atto ne regolano la vita e la gestione democratica.

Non risulta peraltro che nel caso segnalato tali disposizioni siano state violate, atteso che evenienze del genere sono state escluse dalle risultanze di una visita ispettiva, prontamente disposta dal provveditore agli studi di Terni, al fine di accertare eventuali responsabilità in ordine allo stato di tensione che si era determinato all'interno della classe prima D del locale liceo classico Tacito, a seguito dei fatti rappresentati.

Nella suddetta classe si era in effetti manifestato un certo disagio, dopo che i rappresentanti dei genitori degli alunni, in una lettera diretta alle varie componenti del liceo si erano dichiarati insoddisfatti dei chiarimenti, richiesti e forniti dalla preside, professoressa Maria D'Elia, circa il modo in cui veniva svolto l'insegnamento della lingua e della letteratura italiana, dal momento che tali chiarimenti apparivano in contrasto con quanto asserito dalla supplente della stessa disciplina, professoressa Sestili.

Dagli accertamenti al riguardo eseguiti sono, tuttavia, risultate destituite di fondamento le censure di interferenze, mosse alla preside e che si sarebbero concretate nella modificazione di voti mentre non esente da rilievi è risultato il comportamento didattico della professoressa Sestili.

L'ispettore ha, in particolare, accertato che la predetta docente, dopo avere accettato il sostegno di natura tutoriale, disposto dal capo di istituto per ovviare alla incoerenza riscontrata nella valutazione degli elaborati scritti, ebbe poi a manifestare — in una lettera dai toni accesi e alquanto pesanti, indirizzata a tutte le componenti della comunità scolastica — la sua contrarietà, asserendo di essere stata condizionata, nell'attribuzione dei voti, dalla posizione di subalternità che le derivava dalla sua qualifica di supplente temporanea.

In tale atteggiamento sono stati ravvisati gli estremi per l'istaurazione, a carico della docente, di un procedimento disciplinare tuttora in corso.

Siffatti estremi non sono stati invece riscontrati nei confronti della preside, la quale — sulla base dei giudizi espressi dall'ispettore e dal provveditore agli studi di Terni — risulta avere correttamente espletato le funzioni, devolute al capo di istituto nella sua qualità di responsabile anche dell'andamento didattico della vita della scuola e che consentono l'adozione delle misure, ritenute necessarie a fronteggiare eventuali carenze del personale docente.

Lo stesso provveditore agli studi, nell'escludere comunque che la vicenda di cui trattasi possa dar luogo a strascichi o ritorsioni nel nuovo anno scolastico ha riferito che la relazione dell'ispettore, a suo tempo occupatosi del caso, è stata trasmessa, con i relativi allegati, alla competente autorità giudiziaria destinataria dell'esposto del quale è cenno nell'interrogazione.

Si desidera, ad ogni modo, far presente che la situazione del liceo in parola viene seguita con vigile attenzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

MARENCO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

l'attuazione progressiva della legge n. 148 del 1990 — riguardante la razionalizzazione della scuola elementare — sta determinando ogni anno gravi problemi nel territorio della comunità montana « Fontanabuona » della provincia di Genova ed in tutto l'entroterra montano della Liguria, quali ad esempio quelli derivanti dal provvedimento recentemente adottato dal provveditore agli studi di Genova di sopprimere il plesso scolastico di Monleone in comune di Cicagna;

la popolazione della Val Fontanabuona non intende continuare a subire

simili provvedimenti punitivi, che in breve volgere di anni potrebbero portare alla chiusura della maggior parte delle scuole attualmente esistenti, così come espresso dall'ordine del giorno del consiglio generale della comunità montana « Fontanabuona » approvato all'unanimità nella seduta del 28 maggio 1992;

il decreto del provveditore agli studi di Genova n. 565/B14 del 25 gennaio 1992 (organico di diritto anno scolastico 1992-1993) non prevede l'istituzione della prima classe nella frazione di Monleone nel comune di Cicagna;

con la nota del 13 dicembre 1990, prot. n. 2858, del consiglio generale della comunità montana « Fontanabuona », avente per oggetto « Osservazioni e richieste in merito al piano di razionalizzazione della scuola elementare (legge n. 148 del 1990 - circolare del Ministero della pubblica istruzione 21 luglio 1990, n. 197) » con cui — unitamente ai sindaci dei comuni dell'entroterra — si chiedeva anche un incontro con il provveditore agli studi di Genova o con il consiglio scolastico provinciale, in vista dell'attuazione del piano, è rimasta inevasa;

di fatto la formazione di una sola prima classe per l'anno scolastico 1992-1993 tra i plessi di Monleone e Cicagna costituisce il primo passo dell'accorpamento dei due plessi, con conseguente definitiva soppressione di quello di Monleone nell'arco dei cinque anni e che tale soppressione potrebbe costituire un primo passo verso altre soppressioni e accorpamenti;

la chiusura delle scuole nei piccoli centri montani avrebbe conseguenze disastrose sotto i seguenti punti di vista:

a) culturale, in quanto li priverebbe di un centro propulsivo e vitale in questo senso;

b) sociale, perché oltre ad accentuare il fenomeno dello spopolamento, sra-

dicare bambini così piccoli dal loro ambiente potrebbe influire negativamente sullo sviluppo della loro personalità;

c) economico, perché vanificherebbe gli investimenti che la pubblica amministrazione sta effettuando per il recupero delle zone interne; inoltre lo stesso risparmio che realizzerebbe l'amministrazione scolastica con l'accorpamento, sicuramente non coprirebbe i maggiori costi da preventivare per il trasporto degli alunni e per l'adeguamento delle strutture scolastiche sedi dei plessi accorpati;

un netto dissenso all'accorpamento dei plessi di Monleone e Cicagna, è stato espresso dal citato ordine del giorno, in quanto scuole del territorio extraurbano con buona consistenza numerica (43 alunni a Monleone, 61 alunni a Cicagna), che adottano differenti modelli scolastici: a Cicagna, il tempo pieno, a Monleone, moduli che permettano ai genitori di poter optare fra due modelli pedagogici diversi nell'ambito dello stesso Comune;

con l'accorpamento verrebbero causati disagi rilevanti agli alunni e alle loro famiglie, sia per problemi relativi al trasferimento, sia per la divisione che verrebbe a determinarsi tra alunni della stessa famiglia costretti a frequentare due scuole differenti;

le due scuole dei plessi di Cicagna e Monleone, collocate a fondo valle, funzionano già da tempo come centri di raccolta da frazioni e Comuni confinanti dislocati a sensibile distanza, le cui scuole sono state soppresse negli anni precedenti;

fin dalla sua istituzione l'amministrazione comunale di Cicagna e gli organi collegiali della scuola si sono sempre espressi favorevolmente per il mantenimento di almeno una scuola a tempo pieno nell'ambito del circolo, come del resto è consentito dalle normative vigenti e come viene richiesto con forza dalle famiglie degli alunni ed in particolare dalle madri lavoratrici;

nel citato ordine del giorno si chiedeva al Provveditore agli studi di Genova di concordare una interpretazione meno restrittiva della legge, come sta avvenendo in altre amministrazioni scolastiche (Provveditorato di Imperia), riconsiderando la legge n. 148 (articolo 15, comma quarto) e le sue applicazioni mediante la circolare n. 197 del Ministero della pubblica istruzione in data 21 luglio 1990, punto 1.2.1., lettera « b) — zone extraurbane » che recita testualmente: « Per quel che riguarda i criteri di accorpamento delle scuole, si fa presente che la legge n. 148, articolo 15, comma 4, non consente la sopravvivenza di plessi con un numero di alunni inferiori a 20 tranne che siano ubicati nelle piccole isole o nelle zone di montagna, modificando in tal senso l'articolo 12 della legge 820/71 », e ancora: « Occorrerà procedere, quindi, alla soppressione dei plessi che non raggiungano il numero di alunni richiesto nei casi in cui il trasporto sia possibile ... ecc. »;

è indubbio che per il territorio ricadente nel fondovalle della Fontanabuona sia « zona extraurbana », accertato che il numero di alunni complessivo sia nel plesso di Monleone che in quello di Cicogna è di molto superiore a 20 (43 e 61), non si comprende e non si accetta il divisato accorpamento;

il succitato ordine del giorno richiedeva al Prefetto di Genova di farsi promotore di un incontro con il Provveditore, i parlamentari, l'UNCEM, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed i sindaci dell'entroterra per discutere le problematiche evidenziate da quello stesso documento, anche in vista di paventati futuri accorpamenti di altre scuole in altri comuni, onde cercare una soluzione in grado di contemperare da un lato l'esigenza di rispettare il disposto normativo, anche in ordine al punto 2.3. della citata circolare n. 197, dove è rappresentata la necessità della consultazione con gli enti locali interessati, e dall'altro di tener conto delle istanze dei cittadini che ancora vogliono risiedere sul territorio montano;

è essenziale per lo sviluppo futuro della regione, considerato che ha una elevatissima superficie montagnosa, porre — con una discussione approfondita e con adeguati interlocutori politici e istituzionali — almeno alcuni punti fermi circa il problema del sostegno alle aree montane e, in genere, extraurbane, soggette ad un continuo abbandono, purtroppo non solo a causa di scelte degli abitanti ma, quanto più grave, in conseguenza a decisioni poco oculate della pubblica amministrazione —:

se non intendano sensibilizzare il Prefetto e il Provveditore agli studi di Genova ad accogliere con sollecita ottemperanza le legittime richieste della comunità montana « Fontanabuona » e, comunque, a concedere urgentemente l'incontro richiesto, ove potrà essere meglio valutato l'interesse della collettività. (4-03877)

RISPOSTA. — In sede di formazione dell'organico di diritto, per l'anno scolastico 1992/93, il competente provveditore agli studi di Genova ha proceduto all'accorpamento delle prime classi delle scuole elementari Giannini e Monteleone site nel comune di Cicogna in quanto il numero degli iscritti non consentiva la formazione di due classi.

Infatti soltanto 11 allievi avevano richiesto l'iscrizione presso il plesso Giannini funzionante a tempo pieno, e 7 presso la scuola di Monteleone funzionante con i nuovi moduli. Risulta inoltre che le due scuole distano chilometri 1,5 l'una dall'altra e che da tempo è stato istituito un servizio di trasporto per entrambe. È da rilevare anche che la scuola di Monteleone non è dotata di mensa, con conseguente disagio per l'organizzazione modulare.

Si ritiene di dover precisare infine, che la formazione di classi con esiguo numero di allievi oltre a rendere improduttiva l'applicazione dei nuovi ordinamenti priva gli allievi della partecipazione ad una esperienza di relazioni e ad opportunità formative che possono essere offerte soltanto da una comunità scolastica più consistente.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

MASINI e SANGIORGIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 270 del 1982 all'articolo 20 istituisce le DOA (Dotazioni organiche aggiuntive) determinate, in prima applicazione, in cifra assoluta fra i diversi ordini di scuola, poi nella percentuale del 5 per cento dell'organico provinciale. Sempre in prima applicazione in base all'articolo 20 si prevede che il 50 per cento delle DOA sia attribuito a concorsi ordinari banditi successivamente alla legge n. 270 del 1982, il rimanente 50 per cento sia utilizzato per i trasferimenti, per le assegnazioni provvisorie ed altro;

i provveditorati agli studi nell'anno scolastico 1982-1983 hanno utilizzato i posti di cui al punto *b)*, ma, concluse le operazioni, sono residuati posti che, su indicazioni dell'amministrazione centrale, furono restituiti al Ministero e non aggiunti ai posti messi a concorso;

per la scuola elementare il concorso in prima applicazione della legge n. 270 del 1982 venne bandito nel settembre 1982, e le graduatorie per la nomina in ruolo furono predisposte da tutti i provveditorati in tempo utile per le nomine per il settembre 1984;

con decreto ministeriale 26 febbraio 1983 furono attribuite le DOA alle singole province e con nota ministeriale n. 1348 del 30 settembre 1983 fu stabilito che i posti DOA del secondo contingente rimasti disponibili non fossero utilizzabili per le nomine dei vincitori del concorso elementare. Ciò provocò numerosi ricorsi;

il Consiglio di Stato con sentenza n. 567 del 14 marzo 1988 e con sentenza n. 708 del 15 settembre 1986 accolse alcuni ricorsi e confermò le sentenze favorevoli ai ricorrenti emesse dai TAR del Lazio e della Puglia circa l'attribuzione dei posti residuati del secondo contingente al concorso ordinario;

la direzione della scuola elementare con decreto ministeriale 9 aprile 1987 e circolare ministeriale n. 111 del 10 aprile

1987 diede attuazione alla sentenza attribuendo in tutte le province al concorso del 1982 i posti riassorbiti, in via generalizzata, mentre non essendosi il Ministero della pubblica istruzione appellato alle sentenze dei TAR per la scuola media (per esempio la sentenza n. 1348 del TAR del Lazio del 21 luglio 1981) e in assenza di disposizioni scritte, i provveditorati applicarono tali sentenze, ormai numerose, limitatamente ai soli ricorrenti prescindendo dal posto occupato in graduatoria e senza dar corso alla nomina per altri aventi diritto, spesso presentatori di ricorsi analoghi a quelli accolti ma ancora in attesa di pronunciamenti;

nel 1989 la direzione della scuola media promosse una indagine conoscitiva (sugli aventi diritto, sui posti, sui ricorsi presentati, sulla quantificazione del personale comunque nominato in ruolo successivamente) della quale non sono stati resi noti i risultati. Risulta che ancora oggi la direzione eviti qualsiasi applicazione generalizzata. Tale situazione ha aperto evidenti contenziosi e profondo disagio fra il personale docente in attesa di nomina —

per quali ragioni la direzione della scuola media non abbia avuto lo stesso comportamento della direzione elementare e perché non renda noto l'esito dell'indagine effettuata;

quali provvedimenti intenda adottare per garantire uniformità di comportamento fra le direzioni e per risolvere il contenzioso in atto sbloccando le cattedre accantonate con evidente risparmio finanziario, maggiore funzionalità nell'utilizzo dei posti e garantendo concreta risposta alla legittima attesa dei docenti. (4-01856)

RISPOSTA. — *La legge 20 maggio 1982, n. 270, istitui, in prima applicazione 47 mila posti DOA per la scuola media: di questi il 50 per cento era riservato ai concorsi e il restante 50 per cento al riassorbimento di docenti soprannumerari e ai trasferimenti interprovinciali.*

Di fatto mentre 23.500 posti furono occupati da idonei inclusi nelle graduatorie

concorsuali, solo 8.500 furono utilizzati per soddisfare interamente le esigenze di copertura dei docenti in soprannumero e degli aspiranti a trasferimento interprovinciale; residuavano quindi 15 mila posti che furono riassorbiti da questa amministrazione in quanto appunto non necessari alle esigenze di cui sopra.

In sede giurisdizionale, alcuni docenti idonei nei concorsi banditi nel 1982 hanno sostenuto l'illegittimità del riassorbimento dei posti effettuato da questa amministrazione e l'obbligo per l'amministrazione stessa di utilizzare i posti residui, per ulteriori nomine in ruolo degli idonei.

Alcuni TAR, e poi anche il Consiglio di Stato hanno dichiarato l'illegittimità del menzionato riassorbimento talché i provveditori competenti hanno dovuto nominare in ruolo i vincitori di ricorso che — in seguito al ripristino dei posti a suo tempo riassorbiti — sono risultati utilmente inclusi nelle graduatorie concorsuali.

Per quanto riguarda invece gli idonei che non hanno proposto ricorso e che sono utilmente collocati in graduatoria nei limiti dei posti DOA riassorbiti (circa seimila aspiranti), questo Ministero dopo aver preso atto del nuovo orientamento giurisprudenziale ha attivato la procedura per l'« estensione del giudicato » prevista dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1986 investendo della questione, così come prescritto, la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la funzione pubblica — per ottenere fra l'altro il preventivo assenso del Tesoro sotto il profilo della spesa.

Ma il Dipartimento ha escluso la possibilità della procedura di « estensione del giudicato », rimettendo a questo Ministero la valutazione dell'opportunità di una mera applicazione attuale (in favore dei seimila idonei « non ricorrenti » utilmente collocati) di una normativa a suo tempo erroneamente non attuata.

Poiché quest'ultima procedura priva questa amministrazione del preventivo assenso del Ministero del tesoro ed espone pertanto i decreti provveditoriali di nomina in ruolo alla posteriore valutazione (che potrebbe non essere sempre uniforme e positiva) delle varie

delegazioni della Corte dei Conti, questo Ministero ha ritenuto di dover sottoporre la questione — nella ricerca della soluzione più idonea — all'Avvocatura generale.

Si è ora in attesa del richiesto parere.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

PERINEI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 23 marzo 1990 TAB è stato bandito il concorso ordinario a cattedre di stenografia — classe di concorso — A089 — LXXXIX;

con ordinanza ministeriale n. 320 del 25 ottobre 1991, il ministro della pubblica istruzione ha determinato, nella seduta del 20 marzo 1992, lo svolgimento della prova d'esame (tema di didattica) del concorso a cattedre di stenografia — classe di concorso — A089 — LXXXIX — nonché l'ubicazione della relativa sede;

i sovrintendenti scolastici regionali hanno già provveduto a nominare i componenti delle commissioni giudicatrici del concorso ordinario a cattedre di stenografia — classe di concorso — A089 — LXXXIX;

in data 29 febbraio 1992 — protocollo n. 583 — il primo dirigente del Ministero della pubblica istruzione — direzione del personale — divisione VIII comunicava ai sovrintendenti scolastici regionali e ai provveditori agli studi che con ordinanza ministeriale n. 52 del 28 febbraio 1992, la cui pubblicazione è prevista sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, il 6 marzo 1992, è stata disposta la sospensione dello svolgimento del concorso a cattedre di stenografia — classe di concorso — A089 — LXXXIX;

in data 18 dicembre 1992 saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, ulteriori determinazioni;

i candidati al concorso a cattedre di stenografia classe di concorso — A089 — LXXXIX — hanno profuso energie psico-

fisiche per prospettare un brillante svolgimento del tema di didattica nella data prefissata —:

quali iniziative intenda assumere perché la prova d'esame del concorso a cattedre di stenografia — classe di concorso — A089 — LXXXIX — sia determinata entro un mese dalla data prevista dall'ordinanza ministeriale 320 del 25 ottobre 1991.

(4-00106)

RISPOSTA. — *Va, in proposito, considerato come nelle strutture attuali della scuola italiana la trattazione dei testi sia affidata contestualmente a docenti delle classi XXII (dattilografia) LXXXIX (stenografia) e CXVII (stenografia e dattilografia): le tre cattedre sono strettamente collegate per la contemporanea presenza delle due materie nei curricula ordinari.*

Il programma e le prove di esame stabilite dal decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive modificazioni, recepite dal bando di concorso (decreto ministeriale 23 marzo 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale n. 54-bis del 10 luglio 1990), prevedono modalità di svolgimento che richiedono l'uso di macchine da scrivere; ciò determina grandi difficoltà legate all'effettuazione delle prove pratiche (impossibilità presso alcune sovrintendenze di reperire migliaia di macchine da scrivere di caratteristiche similari per consentire la par condicio dei candidati).

Per tali motivi e per procedere anche ad una probabile revisione dei programmi e delle prove in questione — al fine di rendere le classi di concorso di cui trattasi più rispondenti alle attuali esigenze formative — si è resa necessaria l'emanazione dell'ordinanza ministeriale n. 52 del 28 febbraio 1992 con la quale è stato sospeso lo svolgimento delle prove relative alle tre classi di concorso.

L'esercizio di tale facoltà invero concordeamente sostenuto dalla dottrina e da una pacifica giurisprudenza implica non solo la scelta del momento nel quale bandire il concorso ma altresì una sua eventuale successiva revoca dovuta a rivalutazione di interessi.

Peraltro, nella fattispecie, tale facoltà riguarda il solo slittamento delle prove di esame opportunamente motivato nella stessa ordinanza ministeriale n. 52.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

POLI BORTONE, IGNAZIO LA RUSSA, ROSITANI, SERVELLO e TREMAGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che con decreto ministeriale 23 marzo 1990, Tabella A, è stato bandito il concorso ordinario a cattedre di stenografia, classe di concorso - A089 - LXXXIX;

che con ordinanza ministeriale 25 ottobre 1991, n. 320, il Ministro della pubblica istruzione ha determinato, nella data del 20 marzo 1992, lo svolgimento della prova d'esame (tema di didattica) del concorso a cattedre di stenografia, classe di concorso - A089 - LXXXIX, nonché l'ubicazione della relativa sede;

che i sovrintendenti scolastici regionali hanno già provveduto a nominare i componenti delle commissioni giudicatrici del concorso ordinario a cattedre di stenografia, classe di concorso - A089 - LXXXIX;

che in data 29 febbraio 1992, prot. n. 583, il primo dirigente del Ministero della pubblica istruzione, direzione del personale, divisione VIII, comunicava ai sovrintendenti scolastici regionali e ai provveditori agli studi che con ordinanza ministeriale 28 febbraio 1992, n. 52, la cui pubblicazione è prevista sulla *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, il 6 marzo 1992, è stata disposta la sospensione dello svolgimento del concorso a cattedre di stenografia, classe di concorso - A089 - LXXXIX;

che in data 18 dicembre 1992 saranno pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, ulteriori determinazioni;

che i candidati al concorso a cattedre di stenografia, classe di concorso - A089 - LXXXIX, hanno profuso energie psicofisi-

che per prospettare un brillante svolgimento del tema di didattica nella data prefissata —:

quali iniziative intenda assumere perché la prova d'esame del concorso a cattedre di stenografia, classe di concorso - A089 - LXXXIX, sia determinata il più presto possibile onde evitare ulteriori danni e disagi ai candidati in parola.

(4-02406)

RISPOSTA. — *Va, in in proposito, considerato come nelle strutture attuali della scuola italiana la trattazione dei testi sia affidata contestualmente a docenti delle classi XXII (dattilografia), LXXXIX (stenografia) e CXVII (stenografia e dattilografia): le tre cattedre sono strettamente collegate per la contemporanea presenza delle due materie nei curricula ordinari.*

Il programma e le prove di esame stabilite dal decreto ministeriale 3 settembre 1982, e successive modificazioni, recepite dal bando di concorso (decreto ministeriale 23 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale n. 54-bis del 10 luglio 1990), prevedono modalità di svolgimento che richiedono l'uso di macchine da scrivere; ciò determina grandi difficoltà legate all'effettuazione delle prove pratiche (impossibilità presso alcune sovrintendenze di reperire migliaia di macchine da scrivere di caratteristiche similari per consentire la par condicio dei candidati).

Per tali motivi, e per procedere anche ad una probabile revisione dei programmi e delle prove in questione — al fine di rendere le classi di concorso di cui trattasi più rispondenti alle attuali esigenze formative — si è resa necessaria l'emanazione della ordinanza ministeriale n. 52 del 28 febbraio 1992, con la quale è stato sospeso lo svolgimento delle prove relative alle tre classi di concorso.

L'esercizio di tale facoltà invero concordemente sostenuto dalla dottrina e da una pacifica giurisprudenza, implica non solo la scelta del momento nel quale bandire il concorso ma altresì una sua eventuale successiva revoca dovuta a rivalutazione di interessi.

Peraltro, nella fattispecie, tale facoltà riguarda il solo slittamento delle prove di esame opportunamente motivato nella stessa ordinanza ministeriale n. 52.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

RONZANI, MASINI, SANGIORGIO e LARIZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

con la decisione dell'ordine rosminiano di ritirare le suore che da decenni in modo davvero encomiabile svolgevano la propria attività presso l'asilo Don Fava di Coggiola in provincia di Vercelli si è determinata una grave situazione di disagio per i bambini e per le loro famiglie;

in tutti questi anni l'asilo Don Fava di fatto ha supplito alla mancanza in Coggiola di una autonoma sezione di scuola materna;

le amministrazioni comunali di Coggiola e di Portula (VC) si sono rivolte alla direzione generale competente per sollecitare, in deroga alle disposizioni vigenti, l'istituzione di una sezione di scuola materna;

tale richiesta è condivisa dal provveditore agli studi della provincia di Vercelli a conferma della grave situazione che si è determinata —:

se in ragione della particolare situazione segnalata e in considerazione della necessità di garantire ai bambini e alle famiglie interessate il diritto di usufruire del servizio di scuola materna non ritenga di dover autorizzare l'istituzione in deroga di una autonoma sezione. (4-04124)

RISPOSTA. — *Nonostante ogni migliore determinazione non è stato possibile accogliere la richiesta avanzata dal comune di Coggiola intesa ad ottenere l'istituzione di una sezione di scuola materna statale attese le indicazioni pervenute dal Ministero del tesoro in materia di contenimento della spesa pubblica che vincolano questa ammi-*

nistrazione a non procedere a nuove istituzioni per l'anno scolastico 1992/93.

Si desidera, comunque, assicurare che le esigenze del Comune in parola rimangono all'attenzione di questa amministrazione e saranno esaminate con la massima attenzione appena la situazione finanziaria lo consentirà.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

SERVELLO e POLI BORTONE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso:

che con decreto ministeriale 23 marzo 1990 TAR è stato ribadito il concorso ordinario a cattedre di stenografia — classe di concorso — A089 — LXXXIX —;

che con decreto ministeriale n. 320 del 25 ottobre 1991, il ministro della pubblica istruzione ha determinato, nella data del 20 marzo 1992, lo svolgimento della prova d'esame (tema di didattica) del concorso a cattedre di stenografia — classe di concorso — A089 — LXXXIX — nonché l'ubicazione della relativa sede;

che i sovrintendenti scolastici regionali hanno già provveduto a nominare i componenti delle commissioni giudicatrici del concorso ordinario a cattedre di stenografia — classe di concorso — A089 — LXXXIX —;

che in data 29 febbraio 1992 — protocollo n. 583 — il primo dirigente del Ministero della pubblica istruzione — Direzione del personale — divisione VIII — comunicava ai sovrintendenti scolastici regionali e ai provveditori agli studi che con decreto ministeriale n. 52 del 28 febbraio 1992, la cui pubblicazione è prevista sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, il 6 marzo 1992, è stata disposta la sospensione dello svolgimento del concorso a cattedre di stenografia — classe di concorso — A089 — LXXXIX —;

che in data 18 dicembre 1992 saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale, ulteriori determinazioni;

che i candidati al concorso a cattedre di stenografia — classe di concorso — A089 — LXXXIX — hanno profuso energie psicofisiche per prospettare un brillante svolgimento del tema di didattica nella data prefissata —;

quali iniziative intenda assumere perché la prova d'esame del concorso a cattedre di stenografia — classe di concorso — A089 — LXXXIX — sia determinata il più presto possibile, onde evitare ulteriori danni e disagi ai candidati in parola.

(4-02114)

RISPOSTA. — Va, in proposito, considerato come nelle strutture attuali della scuola italiana la trattazione dei testi sia affidata contestualmente a docenti delle classi XXII (dattilografia), LXXXIX (stenografia) e CXVII (stenografia e dattilografia): le tre cattedre sono strettamente collegate per la contemporanea presenza delle due materie nei curricula ordinari.

Il programma e le prove di esame stabilite dal decreto ministeriale 3 settembre 1982, e successive modificazioni recepite dal bando di concorso (decreto ministeriale 23 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale n. 54-bis del 10 luglio 1990), prevedono modalità di svolgimento che richiedono l'uso di macchine da scrivere; ciò determina grandi difficoltà legate all'effettuazione delle prove pratiche (impossibilità presso alcune sovrintendenze di reperire migliaia di macchine da scrivere di caratteristiche similari per consentire la par condicio dei candidati).

Per tali motivi, e per procedere anche ad una probabile revisione dei programmi e delle prove in questione — al fine di rendere le classi di concorso di cui trattasi più rispondenti alle attuali esigenze formative — si è resa necessaria l'emanazione dell'ordinanza ministeriale n. 52 del 28 febbraio 1992, con la quale è stato sospeso lo svolgimento delle prove relative alle tre classi di concorso.

L'esercizio di tale facoltà invero concordemente sostenuto dalla dottrina e da una pacifica giurisprudenza implica non solo la scelta del momento nel quale bandire il

concorso ma altresì una sua eventuale successiva revoca dovuta a rivalutazione di interessi.

Peraltro nella fattispecie, tale facoltà riguarda il solo slittamento delle prove di esame opportunamente motivato nella stessa ordinanza ministeriale n. 52.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

SOSPURI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

con l'anno scolastico 1991-1992 è stata soppressa la scuola elementare di Roccacinquemiglia, frazione del comune di Castel di Sangro (AQ);

tale decisione sarebbe stata assunta in quanto solo dieci alunni avrebbero dovuto frequentarla;

Roccacinquemiglia è un centro montano tra i più svantaggiati e decentrati d'Abruzzo;

in presenza di tali circostanze, come è noto ed è anche già stato fatto in altri casi simili, riguardanti sempre, ma non solo, l'Abruzzo, si è derogato dalle disposizioni concernenti il numero minimo di alunni necessario a comporre una classe, così mantenendo in vita le rispettive scuole —:

1) per quali motivi non si sia operato allo stesso modo per Roccacinquemiglia;

2) se non ritenga dover assumere iniziative nei confronti dei propri competenti uffici centrali e periferici al fine di determinare la revisione della decisione in oggetto;

3) se sia a conoscenza dello stato di totale abbandono e di disperata povertà nella quale vivono i cittadini ancora residenti nella frazione di che trattasi, per i quali la scuola ora soppressa rappresentava l'unico punto di aggregazione sociale e di fruizione culturale. (4-03782)

RISPOSTA. — La soppressione della scuola elementare di Roccacinquemiglia a decorrere

dall'anno scolastico 1991/92 è stata disposta, a seguito di proposta avanzata dalla direttrice didattica di Castel di Sangro, dal competente provveditore agli studi in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge n. 148 del 1990.

Infatti, il limitato numero di allievi (appena 11) la non difficile situazione geografica (la frazione di Roccacinquemiglia dista appena n. 4 chilometri dal capoluogo), e la possibilità di agevole collegamento mediante scuolabus fornito dal comune, non consentivano l'applicazione della deroga prevista per le scuole ubicate nelle zone montane o nelle piccole isole.

Si ritiene di dover far presente, infine, che nel corso dell'anno scolastico 1991/92 gli allievi della frazione in parola hanno regolarmente frequentato la scuola elementare di Castel di Sangro.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

TREMAGLIA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso:

che l'istituto tecnico statale Paleocapa (la « Esperia ») uno dei più importanti della città di Bergamo, è ridotto in condizioni penose nelle sue strutture murarie e a causa della impellente necessità di considerevoli lavori di manutenzione;

che, soprattutto, non esistono più condizioni di sicurezza per gli allievi che lo frequentano;

che ci sono pezzi di intonaco che in talune aule e laboratori si staccano mentre sono pericolanti alcune strutture interne;

che da parecchi anni investito della questione, il Consiglio di Stato si è ancora pronunciato per la definizione della proprietà degli immobili;

che la provincia sostiene di non poter intervenire sino a quando non sarà sancita la proprietà dell'istituto —:

se non intenda assumere iniziative urgenti al fine di chiarire la situazione e di evitare che il continuo palleggiamento

delle responsabilità si trascini ancora, con gravi rischi per gli studenti ed il corpo docente e con la possibilità che da un momento all'altro l'istituto sia addirittura costretto a chiudere i battenti. (4-01755)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ignora le difficoltà incontrate dall'istituto tecnico industriale P. Paleocapa di Bergamo il quale, a seguito di successive vicende legislative, si è trovato ad acquisire e gestire tutto il patrimonio immobiliare del preesistente Ente nazionale scuole industriali di Bergamo.

Per il superamento di tali difficoltà il competente consiglio di istituto — attesa l'impossibilità di procedere con le proprie limitate risorse finanziarie ai necessari ed urgenti lavori di ristrutturazione e manutenzione degli immobili acquisiti — ne aveva in un primo tempo deliberato la cessione alla provincia di Bergamo con vincolo di destinazione ad uso scolastico.

Tale cessione, tuttavia non ha avuto ulteriore seguito in quanto, dopo l'entrata in vigore della legge n. 430 del 23 dicembre 1991, l'istituto in questione — quale istituzione scolastica dotata di personalità giuridica e proprietaria dell'immobile in cui ha sede — è stato inserito nel piano di finanziamento regionale, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 14, di tale legge per l'esecuzione dei lavori necessari ad adeguare l'edificio alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità così come previsto dal comma 4 — lett. e) — del medesimo articolo 1.

Il predetto piano formulato dal sovrintendente scolastico regionale per la Lombardia, è stato preso in considerazione da questo Ministero ai fini della ripartizione, a livello regionale, del finanziamento di lire 75 miliardi, corrispondente al 5 per cento dello stanziamento complessivo di lire 1.500 miliardi destinato dal citato comma 14 alle istituzioni scolastiche ivi previste; il decreto di ripartizione, emesso in data 24 giugno 1992, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 4 luglio 1992.

Intanto in attesa che sia possibile dar corso ai successivi adempimenti di competenza dei sovrintendenti scolastici regionali, il provveditore agli studi di Bergamo ha reso noto che per consentire all'istituto di cui

trattasi l'utilizzazione di alcuni spazi-laboratori sono stati già avviati i lavori di rifacimento degli impianti elettrici del settore tessile e meccanico, alla cui integrale copertura è stata destinata la somma di lire 300 milioni, elargita dal comitato pro istituto promosso dall'Unione industriali.

Altri finanziamenti (lire 400 milioni) preannunciati dall'amministrazione provinciale e dal comune di Bergamo dovrebbero consentire di rendere funzionali altri locali, così come riferito dal medesimo provveditore agli studi, il quale resta ad ogni modo impegnato a vigilare affinché agli studenti interessati siano garantite nel nuovo anno scolastico le condizioni per una non disagiata frequenza delle lezioni.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

TREMAGLIA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso:

che malgrado le assicurazioni giunte in passato l'amministrazione comunale di Zogno (Bergamo) in valle Brembana, non è riuscita ad ospitare tutte e tredici le classi nell'edificio di via Roma, all'inizio dell'anno scolastico;

che cinque classi con novantadue ragazzi sono state costrette a trasferirsi a Poscante con ricorso per il trasporto a bus scolastici;

che i lavori cominciati quasi due anni fa in via Roma sono ben lungi dall'essere conclusi in quanto mancano i pavimenti, i serramenti e tutte le rifiniture —;

se il Ministro non intenda verificare con un suo intervento se ci sono stati ritardi nella ristrutturazione dovuti a negligenza dei tecnici o dei politici o peggio ancora ad altre cause ancora più gravi che vengono soltanto adombrate da una parte dell'opinione pubblica. (4-01757)

RISPOSTA. — In merito alle cause dei ritardi lamentati, si fa presente — sulla base degli elementi acquisiti — che, nel corso della ristrutturazione dell'edificio, sede della scuola elementare di Zogno, è stata evidenziata la necessità di nuovi e diversi lavori che, in relazione alla peculiarità dell'opera, non era stato possibile prevedere compiutamente nel progetto a suo tempo approvato.

Tale circostanza ha comportato l'esigenza di adottare, da parte della competente amministrazione comunale, una variante di perizia suppletiva, e di porre, quindi, in essere i connessi adempimenti, tra i quali quelli finalizzati ad ottenere l'autorizzazione di questo Ministero trattandosi di opera

finanziata con i contributi previsti dalla legge n. 488 del 1986.

Questo Ministero dal proprio canto, ultimate le procedure del caso, ha provveduto ad autorizzare la suindicata perizia suppletiva con proprio decreto, emesso in data 12 giugno 1992.

Si auspica pertanto che la ristrutturazione di cui trattasi possa essere quanto prima portata a compimento, fermo restando che il provveditore agli studi di Bergamo resta impegnato a vigilare affinché nei confronti degli alunni interessati sia comunque assicurato il normale svolgimento dell'attività didattica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.